

Roma, 20 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

**Patti parasociali afferenti TAS S.p.A.
Adempimenti ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti Consob**

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 129 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i. si allegano gli estratti dei patti parasociali che saranno pubblicati a cura dei sottoscrittori il 21 maggio 2016 sul quotidiano Libero, nonché le informazioni essenziali indicate dall'art. 130 del RE.

Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il comunicato sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it

Avviso ai sensi dell'art. 129 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

“TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.” o in forma abbreviata “TAS S.p.A.” (“TAS”)

Si rende noto che in data 16 maggio 2016, nell'ambito di una più complessa operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS, la cui efficacia è subordinata al verificarsi di talune condizioni sospensive (l'“**Operazione**”), GUM International S.r.l. (“**GUM International**”) e Rosso S.à.r.l. (“**Rosso**”) hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni (il “**Contratto di Compravendita Verde**”), avente ad oggetto la cessione a titolo gratuito da Rosso a GUM International di una partecipazione del 100% del capitale sociale con diritto di voto della società Verde S.à.r.l. (“**Verde**”). Il Contratto di Compravendita Verde contiene alcune pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. *b*), *c*) e *d*) del TUF (le “**Pattuizioni GUM-Rosso**”) che riguardano il 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde, il 100% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH Holding S.p.A. (“**TASNCH**”), società interamente controllata da Verde, e l'87,557% del capitale sociale con diritto di voto di TAS, società controllata e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di TASNCH.

Si rende noto che, sempre nel contesto dell'Operazione, in data 17 maggio 2016:

1) GUM International e i Sigg.ri Tommaso Barchi, Luca Cividini e Alberto Previtali hanno stipulato un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. *b*), *c*) e *d*) del TUF (il “**Patto Investitori Alex 1**”), che riguardano il 60% del capitale sociale con diritto di voto di Alex S.r.l. (“**Alex**”), società che a seguito dell'esecuzione dell'Operazione verrebbe ad esercitare il controllo indiretto su TAS mediante l'acquisto da Verde di una partecipazione del 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH.

2) GUM International e Athena Capital Balanced Fund 2, un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS (“**Athena**”) hanno stipulato un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. *b*), *c*) e *d*) del TUF (il “**Patto Investitori Alex 2**”), che riguardano il 60% del capitale sociale con diritto di voto di Alex, nonché, a seguito dell'esecuzione dell'Operazione, il 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH e l'87,557% del capitale sociale con diritto di voto di TAS.

3) Athena, GUM International, GUM Consulting S.r.l. (“**GUM Consulting**”) e i Sigg.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi hanno stipulato un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. *b*) e *c*) del TUF (il “**Patto Investitori Alex 3**”), che riguardano, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione, il 100% del capitale sociale di GUM Consulting (titolare a sua volta del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International), il 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International, il 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde, il 30% del capitale sociale con diritto di voto di Alex e il 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH.

Le informazioni essenziali delle Pattuizioni GUM-Rosso, del Patto Investitori Alex 1, del Patto Investitori Alex 2 e del Patto Investitori Alex 3, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, sono disponibili sul sito internet di TAS www.tasgroup.it/investors.

Milano, 21 maggio 2016

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”) e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”).

Verde S.à.r.l., TASNCH Holding S.p.A. e TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Premessa.

In data 16 maggio 2016, le seguenti società:


1. GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 (“**GUM**”); e
2. ROSSO S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00 iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132621 (“**Rosso**”),

(GUM e Rosso, singolarmente e cumulativamente, la “**Parte**” e le “**Parti**”),

hanno sottoscritto un contratto di compravendita (c.d. *share purchase agreement*, il “**Contratto di Compravendita Verde**”), avente ad oggetto la cessione a titolo gratuito, senza cioè il pagamento di alcun corrispettivo, da parte di Rosso (in qualità di venditore) e GUM (in qualità di acquirente), della partecipazione detenuta da Rosso nel capitale sociale di Verde S.à.r.l. – società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, diviso in n. 40.113 azioni con diritto di voto, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622 (“**Verde**”) – pari al 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto della stessa (la “**Partecipazione Verde**”), la cui efficacia è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive di cui *infra*. Il Contratto di Compravendita Verde contiene alcune pattuizioni di natura parasociale (le “**Pattuizioni Parasociali**”) rilevanti ai sensi dell'art. dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. *b*), *c*) e *d*) del TUF.

Per chiarezza espositiva, si precisa che Verde detiene n. 120.000 azioni ordinarie di TASNCH Holding S.p.A. (“**TASNCH**” e la “**Partecipazione TASNCH**”), rappresentative del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH, la quale, a sua volta, detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (“**TAS**”) – società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TASNCH – pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS (la “**Partecipazione TAS**”).

Si riporta, di seguito in formato grafico, l'attuale struttura di controllo di TAS.




Il Contratto di Compravendita Verde si inserisce nel più ampio contesto relativo ad un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS (l'“**Operazione**”), da eseguirsi nel contesto di un accordo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. (d) del R.D. 267/1942 (“**LF**”).

Come comunicato al pubblico, da ultimo in data 17 maggio 2016, l'Operazione prevede, tra l'altro:

- (i) l'acquisto a titolo gratuito della Partecipazione Verde, della Partecipazione TASNCH e indirettamente della Partecipazione TAS, da parte di nuovi investitori, attraverso le società GUM e Alex S.r.l. (“**Alex**”), società partecipata dalla stessa GUM e da altri investitori;
- (ii) la ripatrimonializzazione di TAS tramite (a) un versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito da parte di Alex in favore di TASNCH dell'importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e (b) il successivo versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, di TASNCH in favore di TAS del medesimo importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni);
- (iii) l'acquisto *pro soluto*, da parte di TASNCH, dalle banche creditrici (le “**Banche Creditrici**”), di crediti nei confronti di TAS corrispondenti ad una parte dell'indebitamento finanziario esistente di TAS, pari a Euro 20.000.000,00 (venti milioni) e la successiva rinuncia di TASNCH a tale credito nei confronti di TAS, realizzando in tal modo la riduzione dell'indebitamento finanziario di TAS per il relativo importo; e
- (iv) la rimodulazione e rideterminazione dei termini e delle condizioni del rimborso alle Banche Creditrici del residuo credito vantato dalle stesse nei confronti di TAS, pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), che dovrà essere rimborsato entro il 31 dicembre 2020.

Si riporta di seguito la struttura di controllo di TAS nell'ipotesi di efficacia dell'Operazione.



Inoltre, il Contratto di Compravendita Verde si inserisce, senza tuttavia modificarlo o farne venire meno l'efficacia, nel contesto di un patto parasociale (il “**Patto**”) relativo all'Operazione, stipulato tra Rosso, Verde, TASNCH, Alex e GUM, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, debitamente comunicato e disponibile, per estratto, sul sito *internet* <http://www.tasgroup.it> nonché sul sito *internet* http://www.consob.it/main/documenti/Patti_parasociali/attuale/tas.htm?&docid=0&link=&nav=false, al quale si rinvia.

In data 17 maggio 2016, come comunicato al mercato in pari data, è stata finalizzata la sottoscrizione dei documenti contrattuali relativi all'Operazione, la cui efficacia è tuttavia subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali l'ottenimento, entro il 31 luglio 2016 (la “**Data di Avveramento**”), di un provvedimento da parte di Consob, a favore dei Signori Dario Pardi (attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS) e Valentino Bravi (attuale amministratore delegato di TAS) nonché di Alex, GUM, Audley European Opportunities Master Fund Limited (fondo che detiene la totalità del capitale sociale di Rosso – “**Audley EO**”), Audley Capital Management Limited (gestore di Audley EO), Rosso, Verde, TASNCH e delle Banche Creditrici, che confermi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. h), del Regolamento Emittenti ovvero disponga, con provvedimento motivato, adottato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), del Regolamento Emittenti (l'“**Esenzione OPA**”). Inoltre, è stato previsto che, nel caso in cui, alla data del 31 luglio 2016, alcuna delle condizioni sospensive (tra le quali il rilascio del provvedimento da parte della CONSOB relativo

all'Esenzione OPA) non si sia avverata (o non sia stata rinunciata) e, nondimeno, entro tale data l'esperto *ex art. 67 LF* (l'"Esperto") abbia comunque confermato per iscritto il contenuto dell'attestazione prevista da tale articolo anche tenendo conto di uno slittamento oltre il 31 luglio 2016 dell'esecuzione della complessiva operazione di risanamento di TAS, la Data di Avveramento delle condizioni sospensive si intenderà automaticamente esteso sino alla data che sarà indicata dall'Esperto, comunque non oltre il 30 settembre 2016 (l'"Estensione della Data di Avveramento").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali.

Come meglio specificato *infra*, le Pattuizioni Parasociali si riferiscono a:

- (i) Verde S.à.r.l., società con socio unico interamente controllata da Rosso, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622;
- (ii) TASNCH Holding S.p.A., società con socio unico interamente controllata da Verde, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03222440160; e
- (iii) TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., società con sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TASNCH.

2. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e azioni conferite.

Le Pattuizioni Parasociali – contenute nel Contratto di Compravendita Verde, sottoscritto in data 16 maggio 2016 (la "**Data di Sottoscrizione**") – sono state stipulate tra le seguenti società:

- GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966;
- Rosso S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00 iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132621.

Per completezza, si segnala che (i) la società Alex ha sottoscritto solo alcune clausole del Contratto di Compravendita Verde, non aventi tuttavia natura parasociale e (ii) Verde ha sottoscritto per mera prescrizione il Contratto di Compravendita Verde ai sensi dell'art. 190 della Legge 10 Agosto 1915 del Lussemburgo.

Le Pattuizioni Parasociali – come meglio descritte nel seguito – riguardano (i) le n. 40.113 azioni con diritto di voto costituenti la Partecipazione Verde rappresentativa del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto, nonché (ii) le n. 120.000 azioni ordinarie costituenti la Partecipazione TASNCH rappresentativa del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto e (iii) le

n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto TAS costituenti la Partecipazione TAS, pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS.

Anche a seguito della stipula del Contratto di Compravendita Verde, TASNCH mantiene il controllo di TAS sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento.

3. Contenuto, efficacia e durata delle Pattuizioni Parasociali.

a. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali.

(a) L'impegno a non vendere.

Ai sensi del Contratto di Compravendita Verde (cfr. art. 5), Rosso ha assunto l'impegno a non disporre, ed a fare in modo che Verde e TASNCH non dispongano, nel Periodo Interinale (come *infra* definito), della Partecipazione Verde, della Partecipazione TASNCH e della Partecipazione TAS, detenute, rispettivamente, da Rosso, Verde e TASNCH (l'“**Impegno a non Vendere**”).

(b) Gli impegni di gestione.

Ai sensi del Contratto di Compravendita Verde (cfr. art. 5), con riferimento al Periodo Interinale, Rosso ha assunto l'impegno a svolgere, e a fare in modo che Verde e TASNCH svolgano, attività di ordinaria amministrazione ed a non porre in essere, e fare in modo che Verde e TASNCH non pongano in essere, operazioni di natura straordinaria o comunque eccedenti determinate soglie di rilevanza, come previste nel Contratto di Compravendita Verde (gli “**Impegni di Gestione**”).

In particolare, è stato previsto che Rosso (i) non ponga in essere e (ii) faccia in modo che Verde e TASNCH non pongano in essere, le seguenti operazioni:

- aumentare, diminuire o rimborsare il capitale sociale, emettere valori mobiliari ovvero strumenti di debito ovvero disporre modifiche allo statuto di Verde o TASNCH, concedere a terzi un diritto di opzione ovvero un diritto di prelazione su alcuno degli strumenti sopra indicati;
- stipulare accordi ovvero prendere impegni che non contengano una espressa previsione volta a concedere a Verde o TASNCH di terminare tali accordi o impegni, senza esborso di corrispettivo, in ogni momento con un periodo di preavviso inferiore o uguale a 3 (tre) mesi;
- stipulare accordi di servizi o fornitura che implicino, su base annuale, un pagamento di un importo superiore alla cifra di Euro 10.000,00, ovvero, in ogni caso, una somma totale eccedente la cifra di Euro 10.000,00;
- stipulare accordi di *joint venture*, *partnership* o contratti di partecipazione agli utili;
- stipulare contratti di lavoro ovvero assumere nuovo personale;
- effettuare operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni sociali, proprietà o beni, il cui valore complessivo ecceda la somma di Euro 10.000,00;

- aumentare l'importo dei compensi degli amministratori, agenti e/o consulenti, attribuire o incrementare i piani relativi a (i) *bonus*, (ii) assicurazioni, (iii) indennità di fine rapporto, (iv) pagamenti differiti, (v) trattamenti pensionistici, (v) cessazione del rapporto di lavoro, (vi) partecipazione agli utili, (vii) *stock option*, (viii) acquisti di azioni o (ix) altri benefici a favore di tali soggetti;
- concedere prestiti o linee di credito a qualsiasi persona, rilasciare garanzie o contro-garanzie, o rinunciare a qualsiasi linea di finanziamento o linea di credito o garanzia dovute alle sopra indicate società o emesse a loro favore;
- transigere qualsiasi controversia, procedura arbitrale, procedimento contenzioso o rinunciare, assegnare o rilasciare qualsiasi diritto di credito o pretesa che coinvolga una responsabilità o potenziale responsabilità eccedente la somma di Euro 10.000,00;
- effettuare atti di spesa eccedenti Euro 10.000,00, fatta eccezione per quelli relativi (i) al pagamento di compensi per consulenti legali, fiscali, contabili e tributari di TASNCH che non eccedano importi predeterminati; (ii) al pagamento degli importi non eccedenti somme prestabilite per gli amministratori e sindaci di Verde e TASNCH che dovessero rassegnare le proprie dimissioni;
- assumere, in qualunque forma e modalità, indebitamento, procedere a pagamenti anticipati, concedere diritti reali di garanzia (ad eccezione del Pegno, come definito nel Contratto di Compravendita Verde) a favore di terzi gravanti su beni o crediti o stipulare contratti di garanzia, o indennizzo, per assicurare le obbligazioni di soggetti terzi, o assumere obblighi finanziari o di altra natura per garantire le obbligazioni di terzi;
- acquisire o disporre, in qualunque forma e modalità, di partecipazioni o interessenze in altre società o persone, o acquistare, disporre, o effettuare operazioni di *leasing* (quale *lessor* o *lessee*) con riferimento ad aziende o rami di azienda, beni immobili o altre proprietà;
- accettare di effettuare alcuna delle attività sopra indicate.

(c) Dimissioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Verde e TASNCH.

Le Pattuizioni Parasociali prevedono che, alla Data del *Closing* (come infra definita), Rosso consegni a GUM le lettere di dimissioni degli amministratori di Verde e TASNCH nonché dei sindaci di quest'ultima società che abbiano accettato di rassegnare le proprie dimissioni (gli **“Impegni di Consegna delle Lettere di Dimissioni”**).

(d) Gli impegni relativi all'esercizio del diritto di voto.

Le Pattuizioni Parasociali prevedono, inoltre, impegni relativi all'esercizio del diritto di voto relativamente alle società Verde e TASNCH.

In particolare, gli impegni di voto prevedono *in primis* che, alla Data del *Closing*, venga tenuta un'assemblea ⁽¹⁾ dei soci di Verde e TASNCH al fine di deliberare la nomina dei nuovi amministratori e, con riferimento a TASNCH, dei nuovi sindaci in sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo che, nel frattempo, abbiano rassegnato le proprie dimissioni ai sensi di quanto previsto dallo stesso Contratto di Compravendita Verde (cfr. art. 8.2(c) del Contratto di Compravendita Verde) (la “**Nomina dei Nuovi Organi Sociali**”).

Viene, inoltre, previsto (cfr. art. 8.3(a) del Contratto di Compravendita Verde) l'impegno da parte di GUM a fare in modo che, alla Data del *Closing*, venga tenuta un'assemblea degli azionisti di Verde e TASNCH al fine di adottare una delibera avente ad oggetto: (i) l'approvazione e la ratifica dell'operato degli amministratori di Verde e TASNCH nonché dei Sindaci di TASNCH, che si siano nel frattempo dimessi e che abbiano ricoperto la carica nel corso degli ultimi cinque esercizi; (ii) la rinuncia ad ogni e qualsiasi azione di responsabilità possibile o eventuale da muoversi nei confronti dei suddetti amministratori e sindaci dimissionari per atti o fatti comunque compiuti nell'esercizio delle loro funzioni o dei poteri ad essi conferiti, fino alla Data del *Closing*; (iii) la rinuncia al diritto di regresso nei confronti di ognuno e tutti i suddetti amministratori e sindaci dimissionari nei casi in cui la relativa società debba pagare ogni e qualsiasi tipo di sanzione amministrativa e/o regolamentare, incluse quelle di natura fiscale, per violazioni che ciascuno e detti amministratori e sindaci dimissionari possano aver commesso nello svolgimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri; (iv) la presa d'atto del rilascio a favore dei suddetti amministratori e sindaci dimissionari, di lettere di manleva e indennizzo ai sensi del Contratto di Compravendita Verde, da parte di GUM e Alex (le “**Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia**”).

In aggiunta, è stato previsto (cfr. art. 9.1. del Contratto di Compravendita Verde) un impegno da parte di GUM (anche in nome e per conto di qualsiasi successore o avente causa a qualsiasi titolo) a fare in modo che, nel contesto delle assemblee dei soci di Verde chiamate ad approvare il bilancio relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, venga adottata una delibera assembleare a favore degli amministratori dimissionari di Verde che abbiano ricoperto la carica negli ultimi cinque esercizi di contenuto analogo alle Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia (le “**Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia**”).

In aggiunta, è previsto (cfr. art. 8.3.(a) del Contratto di Compravendita Verde) l'impegno da parte di GUM a non impugnare, e a fare in modo che Alex, Verde e qualsiasi successore o avente causa a qualsiasi titolo (ivi inclusi i casi di fusione, scissione o trasformazione) di GUM, Alex, Verde e/o TASNCH non impugnino, le suddette Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia e le Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia (l’“**Impegno a non Impugnare**”).

b. Efficacia e durata.

¹ Con riferimento a Verde, si precisa che, come consentito dalla legge lussemburghese applicabile ai profili societari inerenti a Verde, la nomina dei nuovi amministratori potrebbe avvenire anche per effetto di una delibera scritta senza necessità di una formale riunione assembleare.

Le Pattuizioni Parasociali relative all’Impegno a non Vendere e agli Impegni di Gestione hanno efficacia a partire dal 10 maggio 2016 e avranno durata per il periodo (il “**Periodo Interinale**”) che si concluderà alla data precedente tra (i) la data di efficacia della cessione della Partecipazione Verde (c.d. *closing date* – la “**Data del Closing**”) ⁽²⁾ ovvero (ii) in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive, la Data di Avveramento entro la quale queste avrebbero dovuto verificarsi (*i.e.*, la data del 31 luglio 2016 come eventualmente estesa dall’Esperto e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2016).

Il Contratto di Compravendita Verde prevede che le Pattuizioni Parasociali relative (i) agli Impegni di Consegna delle Lettere di Dimissioni; (ii) agli impegni di Nomina dei Nuovi Organi Sociali; (iii) alle Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia; (iv) alle Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia; e (v) all’Impegno a non Impugnare, diverranno effettive (A) alla Data del *Closing* e (B) a condizione che la Data del *Closing* intervenga entro la Data di Avveramento come eventualmente esteso e comunque entro il 30 settembre 2016.

Le pattuizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) esauriranno i loro effetti con l’adempimento delle relative attività alla Data del *Closing*.

Le previsioni concernenti il punto (iv) esauriranno i loro effetti con l’adempimento delle relative attività (A) alla data dell’assemblea dei soci di Verde chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale al 31 dicembre 2015 e (B) alla data dell’assemblea dei soci di Verde chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale al 31 dicembre 2016.

Le previsioni relative al punto (v) hanno durata pari ai rispettivi termini utili per il valido esercizio dei diritti di impugnazione.

Ufficio del Registro delle Imprese.

4. Il Patto Investitori Alex 1 è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura del patto.

Le Pattuizioni Parasociali possono essere ricondotte alle tipologie indicate nell’Art. 122, comma 1, e comma 5, lett. *b)*, *c)* e *d)* del TUF.

6. Ulteriori indicazioni

Le Pattuizioni Parasociali non prevedono l’istituzione di alcun organo, né contengono alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente dalle Parti.

² Individuata nel decimo giorno lavorativo successivo al verificarsi delle condizioni sospensive (tra le quali l’Esenzione OPA).

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/>

Milano, 20 maggio 2016

Patto parasociale del 17 maggio 2016. Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**RE**”).


Alex S.r.l e TAS S.p.A.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 RE, dell'accordo di investimento contenente pattuizioni parasociali relativamente ad Alex S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, capitale sociale Euro 1.500,00 i.v., iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 (“**Alex**”), stipulato in data 17 maggio 2016 tra GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 (“**GUM International**”), Tommaso Barchi (“**Investitore 1**”), Luca Cividini (“**Investitore 2**”) e Alberto Previtali (“**Investitore 3**”) e unitamente a Investitore 1 e Investitore 2, gli “**Altri Investitori**”); (GUM International e gli Altri Investitori, unitamente, le “**Parti**”); (il patto parasociale di seguito indicato come il “**Patto Investitori Alex 1**”).

Il Patto Investitori Alex 1 è stato pubblicato ai sensi dell'art. 122 TUF in quanto, nell'ambito dell'esecuzione dell'Operazione (come *infra* definita), Alex acquisirebbe il controllo indiretto su “TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.”, in forma abbreviata “TAS S.p.A.”, con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6, capitale sociale Euro 14.330.645,50 interamente versato, suddiviso in n. 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il n. 05345750581, codice fiscale e partita IVA n. 03984951008 (“**TAS**”), società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TASNCH Holding S.p.A., con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, capitale sociale Euro 120.000,00 i.v, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160 (“**TASNCH**”).

Per chiarezza espositiva, si precisa che Verde S.à.r.l. – società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, diviso in n. 40.113 azioni con diritto di voto, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622 (“**Verde**”) detiene n. 120.000 azioni ordinarie di TASNCH rappresentative del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH; mentre TASNCH detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie di TAS pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS (la “**Partecipazione TAS**”).

Per una migliore comprensione del Patto Investitori Alex 1, si riporta di seguito in formato grafico l'attuale struttura di controllo del Gruppo TAS.




Il Patto Investitori Alex 1 si inserisce nel più ampio contesto relativo ad un’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS nonché di cambio di controllo di TAS (l’**“Operazione”**), da eseguirsi nell’ambito di un accordo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. (d) del R.D. 267/1942 (**“LF”**).

Come comunicato al pubblico, da ultimo in data 17 maggio 2016, l’Operazione prevede, tra l’altro:

- (i) l’acquisto a titolo gratuito del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde, del 100% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH e indirettamente della Partecipazione TAS, da parte di nuovi investitori, attraverso le società GUM International e Alex, società quest’ultima partecipata dalla stessa GUM International e da altri investitori;
- (ii) la ripatrimonializzazione di TAS tramite (a) un versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito da parte di Alex in favore di TASNCH dell’importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) (il **“Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito TAS”**) e (b) il successivo versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, di TASNCH in favore di TAS del medesimo importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni);
- (iii) l’acquisto *pro soluto*, da parte di TASNCH, dalle banche creditrici (le **“Banche”**), di crediti nei confronti di TAS corrispondenti ad una parte dell’indebitamento finanziario esistente di TAS, pari a Euro 20.000.000,00 (venti milioni) e la successiva rinuncia di TASNCH a tale credito nei confronti di TAS, realizzando in tal modo la riduzione dell’indebitamento finanziario di TAS per il relativo importo; e
- (iv) la rimodulazione e rideterminazione dei termini e delle condizioni del rimborso alle Banche Creditrici del residuo credito vantato dalle stesse nei confronti di TAS, pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), che dovrà essere rimborsato entro il 31 dicembre 2020.

Si riporta di seguito la struttura di controllo di TAS nell’ipotesi di efficacia dell’Operazione.



Il Patto Investitori Alex 1 si inserisce, senza tuttavia modificarlo o farne venire meno l'efficacia, altresì nel contesto di un patto parasociale (il **“Patto Operazione TAS”**) relativo all'Operazione, stipulato tra Rosso S.à.r.l., Verde, TASNCH, Alex e GUM International, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, debitamente comunicato e disponibile, per estratto, sul sito *internet* <http://www.tasgroup.it> nonché sul sito *internet* http://www.consob.it/main/documenti/Patti_parasociali/attuale/tas.htm?&docid=0&link=&nav=false, al quale si rinvia.

In data 17 maggio 2016, come comunicato al mercato in pari data, è stata finalizzata la sottoscrizione dei documenti contrattuali relativi all'Operazione, la cui efficacia è tuttavia subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali l'ottenimento, entro il 31 luglio 2016 (la **“Data di Avveramento”**), di un provvedimento da parte di Consob, a favore dei Signori Dario Pardi (attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS) e Valentino Bravi (attuale amministratore delegato di TAS) nonché di Alex, GUM, Audley European Opportunities Master Fund Limited (fondo che detiene la totalità del capitale sociale di Rosso – **“Audley EO”**), Audley Capital Management Limited (gestore di Audley EO), Rosso, Verde, TASNCH e delle Banche Creditrici, che confermi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. h), RE ovvero disponga, con provvedimento motivato, adottato ai sensi dell'art. 106, comma 6, TUF, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), RE (l'**“Esenzione OPA”**). Inoltre, è stato previsto che, nel caso in cui, alla data del 31 luglio 2016, alcuna delle condizioni sospensive (tra le quali il rilascio del provvedimento da parte della CONSOB relativo all'Esenzione OPA) non si sia avverata (o non sia stata rinunciata) e, nondimeno, entro tale data l'esperto *ex art. 67 LF* (l'**“Esperto”**) abbia comunque

confermato per iscritto il contenuto dell'attestazione prevista da tale articolo anche tenendo conto di uno slittamento oltre il 31 luglio 2016 dell'esecuzione della complessiva operazione di risanamento di TAS, la Data di Avveramento delle condizioni sospensive si intenderà automaticamente esteso sino alla data che sarà indicata dall'Esperto, comunque non oltre il 30 settembre 2016.

In data 9 marzo 2016, l'assemblea dei soci di Alex, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito TAS, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481-bis, cod. civ., di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale da Euro 1.500,00 (mille cinquecento) ad Euro 1.000.000,00 (un milione) mediante l'emissione di una quota di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) di cui Euro 998.500,00 (novecento novantotto mila cinquecento) di valore nominale ed Euro 9.000.000,00 (nove milioni) a titolo di sovrapprezzo (l'“**Aumento di Capitale Alex**”).

Nel contesto dell'Operazione e dell'Aumento di Capitale Alex, GUM International e gli Altri Investitori hanno sottoscritto un accordo di investimento (che prevede, *inter alia*, alcune pattuizioni parasociali relative ad Alex rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF) con il quale si sono impegnati a sottoscrivere e versare l'Aumento di Capitale Alex per una quota pari al sessanta per cento dello stesso e, dunque, per un importo complessivamente pari a Euro 6.000.000,00 (sei milioni) circa. Mentre, la parte restante dell'Aumento di Capitale Alex verrà sottoscritta e versata da altri investitori.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 1 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1.

Il Patto Investitori Alex 1 ha ad oggetto le partecipazioni sociali di Alex (come sopra meglio identificata). Alex è attualmente interamente partecipata da GUM International, fermo restando che a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, il capitale di Alex risulterà ripartito come segue:

Socio	Quota (valore nominale in Euro)	% del capitale sociale
GUM International S.r.l.	3.000.000,00	30%
Tommaso Barchi	1.000.000,00	10%
Luca Cividini	1.000.000,00	10%
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.	1.000.000,00	10%
Alberto Previtali	1.000.000,00	10%
Athena Capital SICAV-FIS	3.000.000,00	30%
Totale	10.000.000,00	100%

Nel Patto Investitori Alex 1 è stata conferita, complessivamente, una quota che, a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari al 60% del capitale sociale con diritto di voto di

Alex. Si precisa che nell'ambito dell'esecuzione Operazione, Alex acquisirebbe n. 69.840 azioni con diritto di voto di TASNCH corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH, la quale a sua volta detiene la Partecipazione TAS.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione, il Patto Investitori Alex 1 riguarderà, dunque, indirettamente TASNCH e TAS (come sopra meglio identificate), che diventeranno rispettivamente controllata diretta e controllata indiretta di Alex.

2. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 1. Percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Investitori Alex 1 esercita il controllo di TAS.

Il Patto Investitori Alex 1 è stato stipulato tra GUM International, Investitore 1, Investitore 2 e Investitore 3, come meglio identificati sopra.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota che, a seguito dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1. Tale quota costituisce l'intera partecipazione che sarà detenuta, direttamente e indirettamente, da GUM International in Alex.

Investitore 1 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota che, a seguito dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1. Tale quota costituisce l'intera partecipazione che sarà detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 1 in Alex.

Investitore 2 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota che, a seguito dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2. Tale quota costituisce l'intera partecipazione che sarà detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 2 in Alex.

Investitore 3 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota che, a seguito dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 3. Tale quota costituisce l'intera partecipazione che sarà detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 3 in Alex.

Nel contesto dell'Operazione, il Sig. Dario Pardi, in virtù delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nelle società che diverrebbero parte della catena di controllo di TAS, nonché delle pattuizioni parasociali, eserciterebbe il controllo solitario su TAS.

In particolare:

- (i) Il Sig. Dario Pardi detiene una quota del 52% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09439630964 (“**GUM Consulting**”);
- (ii) GUM Consulting detiene una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International;

- (iii) alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, GUM International deterrà una quota del 30% del capitale sociale con diritto di voto di Alex, fermo restando che, come si dirà *infra*, GUM International avrà il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di Alex, nonché diritto di veto su alcune importanti deliberazioni assembleari;
- (iv) alla data di esecuzione dell'Operazione, Alex deterrà n. 69.840 azioni con diritto di voto di TASNCH corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH, mentre GUM International deterrà una partecipazione pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde e quest'ultima deterrà n. 69.840 azioni con diritto di voto di TASNCH corrispondenti a una partecipazione pari al 42,80% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH;
- (v) alla data di esecuzione dell'Operazione, TASNCH continuerà a detenere una partecipazione pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto di TAS.

3. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 1.

Il Patto Investitori Alex 1 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016 e dunque fino al 16 maggio 2019.

L'efficacia del Patto Investitori Alex 1 decorre dal 17 maggio 2016, essendosi avverata in tale data la condizione sospensiva ivi prevista consistente nella sottoscrizione da parte di Alex, entro la data del 30 settembre 2016, di un accordo vincolante con GUM International, Audley, Rosso, Verde, TASNCH e le Banche relativamente all'Operazione, nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS.

Il Patto Investitori Alex 1 prevede i seguenti impegni tra le Parti.

A. Governance di Alex.

Le Parti si sono impegnate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che Alex sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, fermo restando che tre membri saranno designati da GUM International mentre un membro sarà designato di comune accordo dagli Altri Investitori. Le Parti hanno altresì accettato che il rimanente membro possa essere designato da Athena Capital Balanced Fund 2 (un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS), gestito da Athena Capital S.à.r.l. ("**Athena**"), convenendo inoltre che se nel corso dell'esercizio sociale un amministratore dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato (artt. 3.1 e 3.2 del Patto Investitori Alex 1).

Le Parti si sono inoltre impegnate, sempre ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., affinché Alex nomini, ove tale nomina sia obbligatoria ai sensi di legge, un organo di controllo composto da un sindaco unico. Le Parti hanno accettato che il sindaco unico possa essere designato da Athena (art. 3.3).

Le Parti hanno poi previsto che le decisioni dei soci di Alex, assunte con le modalità tempo per tempo previste, siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che per le seguenti materie sarà necessario il voto favorevole di GUM International:

- (i) aumenti e/o riduzioni del capitale sociale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli richiesti dalla legge;
- (ii) l'attribuzione ai soci di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, cod. civ.;
- (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni, distribuzione di dividendi, liquidazione volontaria e revoca della stessa, nomina dei liquidatori e attribuzione dei poteri agli stessi;
- (iv) ogni modifica dello statuto, fatta eccezione per quelle che costituiscano adeguamento a norme di legge sopravvenute (art. 3.4).

B. Impegni di prelazione relativamente ad Alex.

Le Parti hanno convenuto che qualora una di esse intendesse trasferire, in tutto o in parte, a terzi, la partecipazione di cui sia titolare in Alex (la "**Partecipazione in Offerta**"), tale Parte sarà tenuta a offrire irrevocabilmente la Partecipazione in Offerta in prelazione alle altre Parti, mediante relativa comunicazione di trasferimento (salvo che il trasferimento della Partecipazione in Offerta avvenga in favore del coniuge del socio, dei parenti in linea retta del socio, in qualunque grado e di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di una società socia, artt. 4.1.2 e 4.1.7).

Le Parti che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare irrevocabilmente, a loro volta ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta, la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Offerta (e non solo parte di essa) alle condizioni indicate dalla Parte offerente, indicando inoltre in modo chiaro ed irrevocabile la disponibilità ad acquistare anche la partecipazione che altre Parti dovessero voler vendere a seguito di esercizio del diritto di covendita di cui alla successiva lettera (C) (art. 4.1.3).

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più aventi diritto, la cessione della Partecipazione in Offerta avverrà nei confronti di tutti gli aventi diritto medesimi, in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun avente diritto nel capitale di Alex, dedotta la Partecipazione in Offerta (art. 4.1.4).

Viceversa, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini concordati dalle Parti, la Partecipazione in Offerta potrà essere ceduta al terzo, purché il relativo trasferimento sia perfezionato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, alle condizioni indicate nell'offerta (art. 4.1.5).

C. Diritto di covendita relativamente ad Alex.

Le Parti hanno previsto che nel caso in cui una o più Parti, che rappresentino, anche congiuntamente, una partecipazione non inferiore al 40% del capitale di Alex (la “**Parte Cedente**”) intendano compiere atti di cessione su tutta o parte della propria partecipazione in Alex, la Parte Cedente dovrà inviare alle altre Parti la comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta secondo quanto previsto per l’esercizio del diritto di prelazione di cui alla precedente lettera (B) (artt. 4.2.1 e 4.2.2).

Ciascuna delle altre Parti, in alternativa all’esercizio della prelazione, potrà chiedere alla Parte Cedente che il terzo acquirente acquisti anche la propria partecipazione, ai medesimi termini e condizioni e in modo proporzionale alla percentuale della partecipazione che la Parte Cedente intende trasferire. In tal caso, la Parte Cedente non potrà procedere al trasferimento, salvo che il terzo acquirente accetti di acquistare anche la partecipazione delle Parti che ne abbiano fatto richiesta (art. 4.2.3).

Decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta e in assenza di comunicazione di esercizio del diritto di covendita, la Partecipazione in Offerta potrà essere liberamente trasferita, purché detto trasferimento sia perfezionato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di covendita e alle condizioni indicate nella comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta (art. 4.2.4).

D. Mandato a vendere TAS.

Le Parti si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché a partire dal trentesimo mese ed entro trentasei mesi dalla data di esecuzione dell’Operazione, TASNCH conferisca incarico a un *advisor* finanziario di primario *standing* di compiere una valutazione della Partecipazione TAS secondo gli *standard* di mercato avuto riguardo ad aziende comparabili, nonché a ricercare investitori interessati all’acquisto della Partecipazione TAS (art. 5.1).

Nel caso in cui l’*advisor* dovesse ricevere un’offerta scritta da parte di un terzo investitore per l’acquisizione della Partecipazione TAS, che valorizzi TAS per un importo da regolarsi interamente in contanti contestualmente all’acquisto della Partecipazione TAS, la quale offerta sia ritenuta soddisfacente dai soci che rappresentino almeno il 71% del capitale di Alex (la “**Exit**”), ciascuna delle Parti si è impegnata, per quanto di propria competenza, affinché TASNCH compia ogni atto e assuma ogni iniziativa o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento dell’*Exit*, ai termini e condizioni indicati nell’offerta comunicata dall’*advisor* (art. 5.2).

Le Parti hanno convenuto che nessuna delle Parti stesse potrà formulare, nemmeno per interposta persona, un’offerta per l’acquisto della Partecipazione TAS nell’ambito della procedura gestita dall’*advisor* in forza del mandato a vendere (art. 5.3).

E. Altri impegni delle Parti.

Le Parti si sono impegnate, dalla data di sottoscrizione Patto Investitori Alex 1 e fino alla successiva tra: (i) la data di esecuzione dell'Operazione e (ii) i quattro mesi successivi alla data cessazione di efficacia del Patto Investitori Alex 1 a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al Patto Investitori Alex 1 stesso (che si è tuttavia già avverata il 17 maggio 2016), a non effettuare, direttamente o indirettamente, ovvero assumere impegni di effettuare, operazioni di acquisto, vendita o scambio nonché atti di disposizione aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dal TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (le “**Operazioni Non Consentite**”). Le Parti si sono altresì impegnate, anche ai sensi dell'art. 1381, cod. civ., a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o società controllate o collegate effettui, ovvero assuma impegni di effettuare, Operazioni Non Consentite (art. 7.1).

Le Parti hanno al riguardo convenuto che qualora una o più Parti dovessero compiere Operazioni non Consentite o porre comunque in essere atti o comportamenti in violazione di disposizioni di legge o regolamento, in conseguenza dei quali le altre Parti potrebbero essere tenute a rispondere individualmente o solidalmente, le prime dovranno tenere integralmente manlevate e indenni le Parti che non hanno posto in essere la violazione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, salvo il risarcimento del maggior danno (art. 7.2).

In virtù di tutto quanto precede, le Parti si sono impegnate ad apportare allo statuto di Alex, *inter alia*, le modifiche necessarie a recepire le previsioni del Patto Investitori Alex 1 (art. 6).

Ciascuna delle Parti si è impegnata ad adempiere gli impegni assunti ai sensi del Patto Investitori Alex 1 e a fare quanto in proprio potere affinché i consiglieri da essa designati si conformino a quanto previsto dal Patto Investitori Alex 1. Resta espressamente inteso che il comportamento di ciascuno dei consiglieri in difformità da quanto previsto ai sensi del Patto Investitori Alex 1 si riterrà imputabile alla Parte che abbia designato tale consigliere.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Patto Investitori Alex 1 non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia deve operare.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 1 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura del Patto Investitori Alex 1.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 1 relative alla *governance* di Alex (par. 3(A)) sono riconducibili all'art. 122, comma 1, TUF, mentre quelle relative al diritto di prelazione (par. 3(B)), al diritto di covendita (par. 3(C)), al mandato a vendere (par. 3(D)) nonché agli altri impegni delle Parti (par. 3(E)) sono riconducibili all'art. 122, comma 5, lett. *b) c) e d)* TUF.

6. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 1 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote presso alcun soggetto.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 RE è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/> (Sezione Investors).

Milano, 20 maggio 2016

Patti parasociali del 17 maggio 2016. Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**RE**”).


Alex S.r.l, TASNCH Holding S.p.A. e TAS S.p.A.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 RE:

- (i) dell'accordo di investimento contenente pattuizioni parasociali relativamente (i) ad Alex S.r.l. con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, capitale sociale Euro 1.500,00 i.v., iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 (“**Alex**”), nonché (ii) a TASNCH Holding S.p.A. con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, capitale sociale Euro 120.000,00 i.v, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160 (“**TASCNH**”) e (iii) a TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata “**TAS S.p.A.**”, con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6, capitale sociale Euro 14.330.645,50 interamente versato, suddiviso in n. 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il n. 05345750581, codice fiscale e partita IVA n. 03984951008 (“**TAS**”) (il “**Patto Investitori Alex 2**”), stipulato in data 17 maggio 2016 tra GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 (“**GUM International**”) e Athena Capital S.à r.l. in nome e per conto di Athena Capital Balanced Fund 2 un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS, un fondo di diritto lussemburghese regolamentato dal CSSF (“**Athena**”);
- (ii) del contratto contenente pattuizioni parasociali relativamente a GUM Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09439630964 (“**GUM Consulting**”), GUM International, Alex, Verde S.à r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, diviso in n. 40.113 azioni con diritto di voto, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622 (“**Verde**”) e TASNCH stipulato in data 17 maggio 2016 tra Athena, GUM International, GUM Consulting e i Sigg.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi (il “**Patto Investitori Alex 3**” e unitamente al Patto Investitori Alex 2, i “**Patti Athena**”); (i Sig.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi, unitamente gli “**Investitori Pardi**”).

Per chiarezza espositiva, si precisa che Verde detiene n. 120.000 azioni ordinarie di TASNCH rappresentative del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH; mentre TASNCH detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie di TAS pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS (la “**Partecipazione TAS**”).

Per una migliore comprensione del Patto Investitori Alex 1, si riporta di seguito in formato grafico l'attuale struttura di controllo del Gruppo TAS




Il Patti Athena si inseriscono nel più ampio contesto relativo ad un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS nonché di cambio di controllo di TAS (l'“**Operazione**”), da eseguirsi nell'ambito di un accordo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. (d) del R.D. 267/1942 (“**LF**”).

Come comunicato al pubblico, da ultimo in data 17 maggio 2016, l'Operazione prevede, tra l'altro:

- (i) l'acquisto a titolo gratuito del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde, del 100% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH e indirettamente della Partecipazione TAS, da parte di nuovi investitori, attraverso le società GUM International e Alex, società quest'ultima partecipata dalla stessa GUM e da altri investitori;
- (ii) la ripatrimonializzazione di TAS tramite (a) un versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito da parte di Alex in favore di TASNCH dell'importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) (il “**Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito TAS**”) e (b) il successivo versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, di TASNCH in favore di TAS del medesimo importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni);
- (iii) l'acquisto *pro soluto*, da parte di TASNCH, dalle banche creditrici (le “**Banche**”), di crediti nei confronti di TAS corrispondenti ad una parte dell'indebitamento finanziario esistente di TAS, pari a Euro 20.000.000,00 (venti milioni) e la successiva rinuncia di TASNCH a tale credito nei confronti di TAS, realizzando in tal modo la riduzione dell'indebitamento finanziario di TAS per il relativo importo; e
- (iv) la rimodulazione e rideterminazione dei termini e delle condizioni del rimborso alle Banche Creditrici del residuo credito vantato dalle stesse nei confronti di TAS, pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), che dovrà essere rimborsato entro il 31 dicembre 2020.

Si riporta di seguito la struttura di controllo di TAS nell'ipotesi di efficacia dell'Operazione.



Il Patti Athena si inseriscono, senza tuttavia modificarlo o farne venire meno l'efficacia, altresì nel contesto di un patto parasociale (il “**Patto Operazione TAS**”) relativo all'Operazione, stipulato tra Rosso S.à.r.l., Verde, TASNCH, Alex e GUM International, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, debitamente comunicato e disponibile, per estratto, sul sito *internet* <http://www.tasgroup.it> nonché sul sito *internet* http://www.consob.it/main/documenti/Patti_parasociali/attuale/tas.htm?&docid=0&link=&nav=false, al quale si rinvia.

In data 17 maggio 2016, come comunicato al mercato in pari data, è stata finalizzata la sottoscrizione dei documenti contrattuali relativi all'Operazione incluso un accordo quadro tra GUM, Alex, Rosso, Verde, TASNCH, Audley e le Banche (l' “**Accordo Quadro**”) e un accordo tra TAS e le Banche ex art. 67 LF (“**Accordo 67**”), la cui efficacia è tuttavia subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali l'ottenimento, entro il 31 luglio 2016 (la “**Data di Avveramento**”), di un provvedimento da parte di Consob, a favore dei Signori Dario Pardi (attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS) e Valentino Bravi (attuale amministratore delegato di TAS) nonché di Alex, GUM, Audley European Opportunities Master Fund Limited (fondo che detiene la totalità del capitale sociale di Rosso – “**Audley EO**”), Audley Capital Management Limited (gestore di Audley EO), Rosso, Verde, TASNCH e delle Banche Creditrici, che confermi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. h), RE ovvero disponga, con provvedimento motivato, adottato ai sensi dell'art. 106, comma 6, TUF, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2), RE (l'“**Esenzione OPA**”). Inoltre, è stato previsto che, nel caso in cui, alla data del 31 luglio 2016, alcuna delle condizioni sospensive (tra le quali il rilascio del provvedimento da parte della CONSOB relativo

all'Esenzione OPA) non si sia avverata (o non sia stata rinunciata) e, nondimeno, entro tale data l'esperto *ex art. 67 LF* (l'“Esperto”) abbia comunque confermato per iscritto il contenuto dell'attestazione prevista da tale articolo anche tenendo conto di uno slittamento oltre il 31 luglio 2016 dell'esecuzione della complessiva operazione di risanamento di TAS, la Data di Avveramento delle condizioni sospensive si intenderà automaticamente esteso sino alla data che sarà indicata dall'Esperto, comunque non oltre il 30 settembre 2016.

In data 9 marzo 2016, l'assemblea dei soci di Alex, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale Gratuito TAS, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481-bis, cod. civ., di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale da Euro 1.500,00 (mille cinquecento) ad Euro 1.000.000,00 (un milione) mediante l'emissione di una quota di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) di cui Euro 998.500,00 (novecento novantotto mila cinquecento) di valore nominale ed Euro 9.000.000,00 (nove milioni) a titolo di sovrapprezzo (l'“Aumento di Capitale Alex”).

Nel contesto dell'Operazione e dell'Aumento di Capitale Alex, GUM International e Athena hanno sottoscritto i Patti Athena con il quale, inter alia, Athena si è impegnata a sottoscrivere e versare l'Aumento di Capitale Alex per una quota pari al trenta per cento dello stesso e, dunque, per un importo complessivamente pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) circa. Mentre, la parte restante dell'Aumento di Capitale Alex verrà sottoscritta e versata da GUM International (per un importo complessivamente pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) circa e da altri investitori per i restanti 4.000.000,00 (quattro milioni) circa.

PATTO INVESTITORI ALEX 2

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 2 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 2 sono:

1. Alex S.r.l. (come meglio identificata in precedenza), società interamente partecipata da GUM International, fermo restando che a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, il capitale di Alex risulterà ripartito come segue:

Socio	Quota (valore nominale in Euro)	% del capitale sociale
GUM International S.r.l.	3.000.000,00	30%
Tommaso Barchi	1.000.000,00	10%
Luca Cividini	1.000.000,00	10%
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.	1.000.000,00	10%
Alberto Previtali	1.000.000,00	10%
Athena Capital Balanced Fund 2	3.000.000,00	30%
Totale	10.000.000,00	100%

2. TASNCH (come meglio identificata in precedenza);
3. TAS (come meglio identificata in precedenza).

Nel Patto Investitori Alex 2 è stata conferita, complessivamente, un quota che, a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari al 60% del capitale sociale con diritto di voto di Alex. Si precisa che nell'ambito dell'esecuzione Operazione, Alex acquisirebbe n. 69.840 azioni con diritto di voto di TASNCH corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH, la quale a sua volta detiene la Partecipazione TAS.

2. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 2. Percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Investitori Alex 2 esercita il controllo di TAS.

Il Patto Investitori Alex 2 è stipulato tra GUM International e Athena, come meglio identificate in precedenza.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 2 una partecipazione che, a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

Athena ha apportato al Patto Investitori Alex 2 una partecipazione che, a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

Nel contesto dell'Operazione, il Sig. Dario Pardi, in virtù delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nelle società che diverrebbero parte della catena di controllo di TAS, nonché delle pattuizioni parasociali, eserciterebbe il controllo solitario su TAS.

In particolare:

- (i) Il Sig. Dario Pardi detiene una quota del 52% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting;
- (ii) GUM Consulting detiene una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International;
- (iii) alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Alex, GUM International deterrà una quota del 30% del capitale sociale con diritto di voto di Alex, fermo restando che, come si dirà *infra*, GUM International avrà il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di Alex e avrà diritto di veto su alcune importanti deliberazioni assembleari;
- (iv) alla data di esecuzione dell'Operazione, Alex deterrà n. 69.840 azioni ordinarie con diritto di voto di TASNCH, corrispondenti ad una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH, mentre GUM International deterrà n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, corrispondenti ad una partecipazione pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde e quest'ultima deterrà n. 50.160 azioni ordinarie con diritto di voto di

TASNCH, corrispondenti ad una partecipazione pari al 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH;

- (v) alla data di esecuzione dell'Operazione, TASNCH continuerà a detenere n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto di TAS, corrispondenti a una partecipazione pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto di TAS.

3. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 2.

Il Patto Investitori Alex 2 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016 e dunque fino al 16 maggio 2019.

L'efficacia delle pattuizioni del Patto Investitori Alex 2 afferenti Alex sono subordinate all'avveramento, entro la data del 30 settembre 2016, dell'ultima delle seguenti condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive**”):

- (i) la ricezione da parte di Banca IMI S.p.A. (che nell'Accordo Quadro è stata designata quale banca agente dalle Banche) di copia del provvedimento della Consob attestante l'ottenimento dell'Esenzione OPA;
- (ii) il recepimento nello statuto di Alex di alcune modifiche statutarie secondo quanto previsto dal Patto Investitori Alex 2 (restando inteso che le predette modifiche saranno adottate dall'assemblea di Alex alla data di esecuzione dell'Operazione anche con il voto favorevole di Athena);
- (iii) l'adempimento da parte di GUM International, GUM Consulting e degli Investitori Pardi degli obblighi di intestazione fiduciaria di cui al Patto Investitori Alex 3 (restando inteso che tali obblighi potranno essere adempiuti dagli obbligati alla data di esecuzione dell'Operazione).

Invece, le pattuizioni del Patto Investitori Alex 2 afferenti TASNCH e TAS, ferma restando l'efficacia immediata degli impegni assunti, potranno trovare applicazione dalla data di esecuzione dell'Operazione, anch'essa subordinata alla ricezione da parte di Banca IMI S.p.A. (in qualità di banca agente) di copia del provvedimento della Consob attestante l'ottenimento dell'Esenzione OPA;

A. Impegni del Patto Investitori Alex 2 afferenti la *governance* di Alex, TASNCH e TAS.

Athena e GUM International si sono impegnate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che - entro trenta giorni dalla data di esecuzione dell'Operazione - Alex sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, fermo restando che tre membri saranno designati da GUM International, un membro sarà designato di comune accordo dai Sig.ri Barchi, Cividini e Previtali e il rimanente membro sarà designato da Athena (art. 3.1).

GUM International si è impegnata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che entro trenta giorni dalla data di esecuzione dell'Operazione un soggetto che sarà designato da Athena sia nominato dall'assemblea dei soci amministratore di TASNCH (art. 3.2).

GUM International si è inoltre impegnata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a fare sì che, a seguito dell'esecuzione dell'Operazione, un soggetto designato da Athena in possesso dei requisiti di legge e regolamentari per gli amministratori di società quotate sia nominato al più presto possibile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016, quale amministratore di TAS. Sempre con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione, GUM International si è poi impegnata, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., affinché a seguito della scadenza del consiglio di amministrazione di TAS che è stato nominato con delibera dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2015 e in occasione dell'assemblea di TAS che sarà convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione, TASNCH provveda a presentare una lista di candidati che indichi almeno un soggetto designato da Athena (art. 3.3).

Quanto precede, avendo Athena e GUM International convenuto che se, nel corso dell'esercizio sociale, un amministratore di Alex dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato. *Mutatis mutandis*, tale regola troverà applicazione anche qualora l'amministratore di TASNCH e/o TAS nominato su indicazione di Athena dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione (art. 3.4).

Athena e GUM International hanno convenuto che per il periodo successivo alla data di esecuzione dell'Operazione le seguenti decisioni potranno essere assunte validamente dal consiglio di amministrazione di Alex solo con il voto favorevole del consigliere designato da Athena:

- (i) contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi (incluse consulenze e sponsorizzazioni) di importo complessivamente superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- (ii) remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- (iii) operazioni immobiliari (acquisto, vendita e locazione);
- (iv) finanziamenti attivi e/o passivi con terzi nonché assunzione e/o concessione di garanzie e fidejussioni con terzi, inclusi i soci e le parti correlate (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (v) assunzione e/o concessione di garanzie e fidejussioni con terzi, inclusi i soci e le parti correlate (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (vi) operazioni con parti correlate ad Alex (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) non ricomprese nelle materie sopra indicate di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (vii) atti di disposizione delle partecipazioni detenute nelle società controllate ex art. 2359 cod. civ. (art. 3.5).

GUM International si è impegnata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che il consiglio di amministrazione di TASNCH non assuma alcuna delibera se non nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (vi) che dunque troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, anche

rispetto al consiglio di amministrazione di TASNCH, fatta eccezione per il precedente punto (vii), restando inteso che tale eccezione non opererà (con la conseguenza che il consiglio di amministrazione di TASNCH potrà assumere la deliberazione avente a oggetto gli atti di disposizione delle partecipazioni detenute nelle società controllate ex art. 2359 cod. civ. solo con il voto favorevole del consigliere designato da Athena) solo ed esclusivamente nel caso in cui l'amministratore di TASNCH nominato su indicazione da Athena sottoponga al consiglio di amministrazione di TASNCH, entro venti giorni dalla data di ricezione dell'offerta di un terzo (l'"**Offerta**"), un'offerta migliorativa in termini di prezzo offerto, avente caratteristiche analoghe all'Offerta con riferimento ai termini di pagamento, alle dichiarazioni e garanzie ed agli obblighi di indennizzo richiesti dal potenziale acquirente nonché irrevocabile in caso di irrevocabilità dell'Offerta (art. 3.6).

Athena e GUM International hanno convenuto che qualsiasi decisione in ordine all'eventuale modifica dell'Accordo Quadro e dell'Accordo 67 che, determini, quale conseguenza, un qualsiasi pregiudizio ai diritti patrimoniali dei soci di Alex così come (indirettamente) garantiti dall'articolo 9 dell'Accordo Quadro dovrà essere assunta con decisione dei soci secondo le maggioranze di cui al successivo paragrafo (art. 3.7).

Athena e GUM hanno altresì convenuto che le decisioni dei soci di Alex debbano essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che per le seguenti materie sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale.

- (i) aumenti e/o riduzioni del capitale sociale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli richiesti dalla legge;
- (ii) l'attribuzione ai soci e/o la modifica di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, cod. civ.;
- (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni, distribuzione di dividendi, liquidazione volontaria e revoca della stessa, nomina dei liquidatori e attribuzione dei poteri agli stessi;
- (iv) ogni modifica dello statuto, fatta eccezione per quelle che costituiscano adeguamento a norme di legge sopravvenute;
- (v) remunerazione degli amministratori (art. 3.8).

Inoltre, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 2477, cod. civ. in presenza delle quali la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria ovvero qualora Athena e GUM International reputino utile nominare un organo di controllo in Alex, quest'ultimo sarà costituito da un sindaco unico che verrà nominato su indicazione da Athena. GUM International, nell'ipotesi in cui venga meno per qualsiasi ragione il collegio sindacale di TASNCH, si è impegnata - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ. - a far sì che venga nominato un componente del collegio sindacale di TASNCH su designazione di Athena. GUM International si è impegnata altresì affinché nell'ipotesi in cui venga meno per qualsiasi ragione il collegio sindacale di TAS, in occasione dell'assemblea di TAS che sarà convocata

per il rinnovo del collegio sindacale, TASNCH provveda a presentare una lista di candidati che indichi almeno un soggetto designato da Athena (art. 3.9).

B. Impegni di prelazione relativamente ad Alex.

Athena e GUM International hanno convenuto che qualora una di esse intendesse trasferire, in tutto o in parte, a terzi, la partecipazione di cui sia titolare in Alex (la “**Partecipazione in Offerta**”), la stessa sarà tenuta a offrire irrevocabilmente la Partecipazione in Offerta in prelazione all’altra parte, mediante relativa comunicazione di trasferimento (salvo che il trasferimento della Partecipazione in Offerta avvenga in favore del coniuge del socio, dei parenti in linea retta del socio, in qualunque grado e di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di una società socia, artt. 4.1.2 e 4.1.7).

La parte che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà manifestare irrevocabilmente, a sua volta ed entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta, la volontà di acquistare l’intera Partecipazione in Offerta (e non solo parte di essa) alle condizioni indicate dalla parte offerente.

Viceversa, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini concordati, la Partecipazione in Offerta potrà essere ceduta al terzo, purché il relativo trasferimento sia perfezionato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di prelazione, alle condizioni indicate nell’offerta (art. 4.1.5).

C. Impegni del Patto Investitori Alex 2 relativi al mandato a vendere TAS.

Athena e GUM International si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché a partire dal trentesimo mese ed entro trentasei mesi dalla data di esecuzione dell’Operazione, TASNCH conferisca incarico a un *advisor* finanziario di primario *standing* di compiere una valutazione della Partecipazione TAS secondo gli *standard* di mercato avuto riguardo ad aziende comparabili, nonché a ricercare investitori interessati all’acquisto della Partecipazione TAS (art. 5.1).

Nel caso in cui l’*advisor* dovesse ricevere un’offerta scritta da parte di un terzo investitore per l’acquisizione della Partecipazione TAS, che valorizzi TAS per un importo da regolarsi interamente in contanti contestualmente all’acquisto della Partecipazione TAS, la quale offerta sia ritenuta soddisfacente dai soci che rappresentino almeno il 71% del capitale di Alex (la “**Exit**”), Athena e GUM International si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché TASNCH compia ogni atto e assuma ogni iniziativa o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento dell’*Exit*, ai termini e condizioni indicati nell’offerta comunicata dall’*advisor* (art. 5.2).

Athena e GUM International hanno convenuto che nessuna di esse potrà formulare, nemmeno per interposta persona, un’offerta per l’acquisto della Partecipazione TAS nell’ambito della procedura gestita dall’*advisor* in forza del mandato a vendere (art. 5.3).

D. Altri impegni del Patto Investitori Alex 2.

Athena e GUM International si sono impegnate, dalla data di sottoscrizione Patto Investitori Alex 2 e fino alla successiva tra: (i) la data di esecuzione dell'Operazione e (ii) i quattro mesi successivi alla data cessazione di efficacia del Patto Investitori Alex 2 a seguito del mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui al Patto Investitori Alex 2 stesso, a non effettuare, direttamente o indirettamente, ovvero assumere impegni di effettuare, operazioni di acquisto, vendita o scambio nonché atti di disposizione aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dal TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (le "**Operazioni Non Consentite**"). Athena e GUM International si sono altresì impegnate, anche ai sensi dell'art. 1381, cod. civ., a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o società controllate o collegate effettui, ovvero assuma impegni di effettuare, Operazioni Non Consentite (art. 8.1).

Athena e GUM International hanno al riguardo convenuto che qualora una di esse dovesse compiere Operazioni non Consentite o porre comunque in essere atti o comportamenti in violazione di disposizioni di legge o regolamento, in conseguenza dei quali l'altra parte possa essere tenuta a rispondere individualmente o solidalmente, la prima dovrà tenere integralmente manlevata e indenne la seconda che non abbia posto in essere la violazione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, salvo il risarcimento del maggior danno (art. 8.2).

Sotto altro profilo, GUM International si è impegnata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che alla data di esecuzione dell'Operazione lo statuto vigente di Alex venga modificato per recepire, *inter alia*, le previsioni sub paragrafo (A) afferenti la *governance* di Alex (art. 7).

Ciascuna delle Parti si è impegnata ad adempiere gli impegni assunti ai sensi del Patto Investitori Alex 2 e a fare quanto in proprio potere affinché i consiglieri da essa designati si conformino a quanto previsto dal Patto Investitori Alex 2. Resta espressamente inteso che il comportamento di ciascuno dei consiglieri in difformità da quanto previsto ai sensi del Patto Investitori Alex 2 si riterrà imputabile alla Parte che abbia designato tale consigliere.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Patto Investitori Alex 2 non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia deve operare.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 2 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura del Patto Investitori Alex 2.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 2 relative alla *governance* di Alex, TASNCH e TAS (par. 3(A)) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF, mentre le pattuizioni relative al diritto di prelazione (par. 3(B)), al mandato a vendere (par. 3(C)), nonché agli altri impegni (par. 3(E)) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. *b)*, *c)* e *d)* TUF.

6. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 2 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto Investitori Alex 2 medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto Investitori Alex 2 o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote/azioni presso alcun soggetto.

PATTO INVESTITORI ALEX 3

7. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 3 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 3.

Il Patto Investitori Alex 3 ha ad oggetto, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione:

- (i) GUM Consulting S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (ii) GUM International S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (iii) Alex S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (iv) Verde S.à r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (v) TASNCH (come meglio identificata in precedenza).

Nel Patto Investitori Alex 3 sono state complessivamente conferite, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione, una quota del 100% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting (titolare a sua volta di una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International), una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International, nonché n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, corrispondenti al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde, e n. 50.160 azioni ordinarie con diritto di voto di TASNCH, corrispondenti al 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH.

8. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 3, percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Athena esercita il controllo della Società.

Il Patto Investitori Alex 3 è stipulato tra GUM International, GUM Consulting, Athena e gli Investitori Pardi, come meglio identificati in precedenza.

Gli Investitori Pardi hanno apportato al Patto Investitori Alex 3, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale e dei diritti di voto

esercitabili in GUM Consulting (così suddivisa tra loro: Dario Pardi, 52%; Umberto Pardi, 16%; Matteo Pardi, 16%; Ginevra Pardi, 16%).

GUM Consulting ha apportato al Patto Investitori Alex 3, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione, una partecipazione pari al 51% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in GUM International.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 3, con riferimento al periodo successivo all'esecuzione dell'Operazione: (i) una partecipazione che, a seguito della sottoscrizione da parte di GUM International dell'Aumento di Capitale Alex, sarà pari al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex, nonché (ii) n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, pari al 100% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Verde di cui, nell'ipotesi di efficacia dell'Operazione, GUM International sarà titolare (iii) le n. 50.160 azioni ordinarie di TASNCH, pari al 41,80% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in TASNCH che saranno detenute da Verde nell'ipotesi di efficacia dell'Operazione

Athena non ha apportato alcuna azione o quota al Patto Investitori Alex 3.

9. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 3.

Il Patto Investitori Alex 3 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016, e dunque fino al 16 maggio 2019. Il Patto Investitori Alex 3 è efficace a partire dalla data di sottoscrizione.

Con il Patto Investitori Alex 3:

- (i) gli Investitori Pardi si sono impegnati, in solido tra loro, ad intestare fiduciariamente al più tardi alla data di esecuzione dell'Operazione a una società fiduciaria che sarà scelta da questi ultimi a propria insindacabile discrezione (la "**Fiduciaria**"), tutte le quote detenute dagli stessi in GUM Consulting;
- (ii) GUM Consulting si è impegnata ad intestare fiduciariamente alla Fiduciaria, al più tardi alla data di esecuzione dell'Operazione, tutte le quote detenute dalla stessa in GUM International;
- (iii) GUM International si è impegnata ad intestare fiduciariamente alla Fiduciaria, al più tardi alla data di esecuzione dell'Operazione, tutte le quote che la stessa deterrà, a partire dalla data di esecuzione dell'Operazione, in Alex ed in Verde, impegnandosi altresì – ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. – a procurare che Verde, al più tardi alla data di esecuzione dell'Operazione, intesti fiduciariamente anche la partecipazione che quest'ultima deterrà in TASNCH alla medesima data di esecuzione dell'Operazione. Nell'ipotesi in cui per qualsivoglia ragione non fosse possibile alla data di esecuzione dell'Operazione procedere alle intestazioni fiduciarie della partecipazione di GUM International in Verde e della partecipazione di Verde in TASNCH, l'impegno di GUM International si intenderà correttamente adempiuto laddove al più tardi alla data di esecuzione dell'Operazione GUM International conferisca procura irrevocabile ad Athena ad eseguire le

intestazione fiduciarie stesse in nome e per conto di GUM International e Verde secondo un testo di gradimento di Athena.

I mandati fiduciari di cui ai paragrafi precedenti dovranno contenere istruzioni irrevocabili alla Fiduciaria, anche nell'interesse di Athena *ex art.* 1411 cod. civ., affinché la Fiduciaria non compia - sino alla data dell'integrale disinvestimento di TASNCH dall'intera Partecipazione TAS - alcun atto di disposizione delle partecipazioni intestate fiduciarmente se non previo consenso per iscritto di Athena, che non sarà negato solo nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato previamente autorizzato per iscritto dalla maggioranza delle Banche e non determini, dunque, un Cambio di Compagine Sociale non autorizzato ai sensi dell'Accordo Quadro (art. 1.4).

10. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 3 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

11. Natura del Patto Investitori Alex 3.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 3 sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. *b)* e *c)* TUF.

12. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 3 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto Investitori Alex 3 medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto Investitori Alex 3 o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote e/o azioni presso alcun soggetto.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/> (Sezione Investors).

Milano, 20 maggio 2016